

**Bolla Papale di trasferimento della
Cattedrale di Ascoli Satriano
nella Chiesa dei Francescani Conventuali
e dei medesimi Francescani
nella Chiesa di S. Giovanni
della stessa città in data 24 Settembre 1455**

----- o -----

C A L L I S T O I I I

Al venerabile fratello Vescovo di Troia salute in Cristo.

Il Romano Pontefice, Successore di San Pietro clavigero del Regno dei Cieli, e Vicario di Gesù Cristo in terra, osservando le qualità episcopali di tutte le stesse Chiese Romane e di tutti i luoghi, per la pienezza della potestà a lui trasmessa dispone che le Chiese Cattedrali, le case e i luoghi di qualsiasi genere siano trasferiti e collocati in sedi più acconce, come considera che ciò sia conveniente e vantaggioso nel Signore, dopo aver ben soppesata la qualità dei tempi e delle cose.

Intanto una **petizione** a Noi recentemente presentata da parte del Nostro carissimo figlio in Cristo Alfonso illustre Re d'Aragona e del Nostro venerabile fratello Giacomo Vescovo e dei diletti figli del Capitolo di Ascoli, conteneva che non molto tempo fa, dopo che la città di Ascoli per la stragrande maggioranza a causa del terremoto era stata così e talmente abbattuta e distrutta che i suoi cittadini e abitanti allora, temendo che un simile movimento si potesse di nuovo verificare, erano stati costretti a edificare in altro luogo e abbandonare interamente e per sempre la detta prima città, nella quale la *Chiesa Cattedrale rimase in piedi*, e successivamente costruirono ed edificarono una *nuova Città di Ascoli su di un monte vicino* distante dalla Chiesa Cattedrale intorno a mezzo miglio o quasi, nella quale sulla pubblica piazza della città risulta costituita la Chiesa e la casa dell'Ordine dei Frati Minori.

Ma, poiché la *predetta Chiesa Cattedrale* situata al di fuori della nuova città, *che era stata bella e decorosa nei suoi edifici e strutture*, se fosse stata presa e occupata dai nemici in tempo di guerre avrebbe potuto apportare non poco detrimento, anzi grande pericolo, alla nuova città, la detta Chiesa Cattedrale a causa dei suoi pericoli, una volta, per ordine del nobiluomo Gabriele de Baucio degli Orsini, allora Duca di Venosa che voleva ovviare ai detti pericoli, fu così e talmente demolita che in nessuno spazio dell'una e dell'altra (città) rimase una Chiesa Cattedrale, con non poco detrimento del culto divino, mentre, come prima proponeva la medesima **petizione**, se la Chiesa, la casa dei detti Frati fossero erette in Cattedrale e le loro abitazioni con i tenimenti e pertinenze in palazzo episcopale, e la casa e le abitazioni dei Minori fossero da Noi concesse al predetto Vescovo Giacomo e ai suoi successori Vescovi Ascolani esistenti pro tempore, e la Chiesa secolare di *San Giovanni senza cura d'anime*, situata dentro le mura della nuova città, che già fu

concessa dal Vescovo di Ascoli a determinate Badessa e Monache dell'Ordine di San Benedetto per loro abitazione e in cui al presente non risiede alcuna monaca, che appartiene alla collazione del Vescovo esistente pro tempore occorrendo il caso della vacanza dello stesso, con le sue case e gli altri suoi confini e sue pertinenze si assegnasse ai detti Frati per uso e abitazione perpetua dei medesimi Frati, e anche il Vescovo e il Capitolo predetti (la) concedessero ai Frati, che sono pochi, ossia in numero di tre o quattro, e volessero far costruire presso la stessa chiesa di San Giovanni il refettorio, il dormitorio e tutti gli altri ambienti necessari al lavoro con i loro proventi e a proprie spese, certamente ciò si muterebbe in decoro e venustà della detta città, in incremento del Culto Divino e non poca comodità e nutrimento spirituale dei cittadini e Capitolo della predetta nuova città e del Vescovo d'Ascoli, e la predetta erigenda Chiesa Cattedrale sarebbe prospera per la bellezza e il numero dei ministri di Cristo e, insignita di vari titoli d'onore, apparirebbe *decorosa e bella agli occhi di tutti*, con non piccolo onore del donatore.

Per la qual cosa da parte dei predetti Re, Vescovo e Capitolo fu rivolta a Noi insistente **supplica** affinché a lode e gloria dell'Altissimo e di tutta la corte celeste, con l'opportuna prudenza, per apostolica benignità ci *degnassimo*: a) *di trasferire i Frati* predetti alla detta Chiesa di San Giovanni soltanto con i beni mobili, gli ornamenti ecclesiastici, i sacri paramenti e le altre cose pertinenti e necessarie al culto divino, e con i loro privilegi, franchigie, esenzioni, immunità e libertà precedenti, soppresso il predetto Ordine nella medesima casa, e *concedere e donare in perpetuo* la stessa chiesa di San Giovanni e le sue case ed abitazioni, i giardini, gli orti e gli altri ambienti da lavoro per uso e abitazione dei medesimi Frati, e agli stessi Frati tutte e singole le cose ivi (esistenti), secondo il costume e la regola delle case di detto Ordine di costruire ed edificare e ricevere quelle cose; b) *nonché di erigere la predetta Chiesa nella pubblica piazza*, nella quale al presente abitano i detti Frati, *sotto il titolo e l'onore di Santa Maria Vergine e di San Leone Vescovo e Confessore sotto il quale la detta altra Chiesa Cattedrale era fondata*, con le case e le altre pertinenze predette, anche col numero dei canonicati e delle prebende e delle dignità, degli uffici, delle cappellanie, dei benefici e persone finora deputati nella suddetta Chiesa Cattedrale, con tutti i diritti, le immunità, i privilegi, gli onori, le dignità, le prebende, gli uffici, le cappellanie e benefici, nonché con gli statuti e consuetudini, con i redditi, i proventi e tutte le sovvenzioni e le altre cose notevoli che costituiscono e denotano la Chiesa Cattedrale, e donare, dare in proprietà e fissare, come d'altra parte (c'era) nelle stesse **premesse**, le sue case e abitazioni con i giardini e gli orti e tutti gli altri fabbricati per il palazzo episcopale e per l'uso e abitazione perpetui del predetto richiedente Vescovo Ascolano e di quello esistente pro tempore.

Noi pertanto non avendo una conoscenza piena circa le **premesse**, accettando le suppliche del Re, del Vescovo e del Capitolo predetti, non trovandosi, come asseriscono il Re, il Vescovo e il Capitolo predetti, nella Città di Ascoli, fuori della Chiesa Ascolana, una sufficienza di giurisperiti e qualcuno costituito in dignità al quale bisognerebbe scrivere per questa questione, con lettera apostolica incarichiamo la tua fraternità affinché, chiamati i predetti Frati e gli altri che fossero da chiamarsi,

con la tua diligenza informi la Nostra Autorità circa tutte e singole le **premesse** e tutte le loro circostanze, e se attraverso tale informazione a Noi esposta, troverai che le cose predette sono vere, *dopo che è stata prima assegnata* o da te e da un altro o da altri *ai detti Frati la detta chiesa di San Giovanni* con le sue pertinenze e costruzioni, la casa, il refettorio, il dormitorio, il campanile, la campana e gli altri ambienti da lavoro presso la medesima Chiesa,, con l'orto, con il finanziamento e a spese del Vescovo e del Capitolo predetti, secondo il costume dei Frati di detto Ordine in luogo della detta chiesa nella quale i Frati abitano, e trasferiti agli stessi Frati, con i beni mobili, i libri, i calici e tutti gli ornamenti ecclesiastici e gli altri utensili soltanto, però dopo che è stato *soppresso l'Ordine dei Frati Minori nella Chiesa da loro posseduta*, come si afferma innanzi, e con la stessa autorità *erigi la medesima come Chiesa Cattedrale* col numero dei canonici, dei cappellani e beneficiati e persone, nonché delle dignità, benefici ufficiali, canonicati e prebende, cappellanie finora tenuti nella detta Chiesa Cattedrale, con i diritti, le giurisdizioni, i privilegi, gli onori, il capitolo, gli statuti, le consuetudini, i redditi, i proventi, e tutte le sovvenzioni e le altre cose insigni che costituiscono una Chiesa Cattedrale, e con la predetta autorità ti appropri e assegni le loro case ed abitazioni con i giardini e gli orti e tutti gli ambienti di lavoro, per il palazzo episcopale e l'uso ed abitazione perpetui del Vescovo di Ascoli predetto e di quello esistente pro tempore, e ai detti Frati, con la predetta autorità concedi parimenti la licenza e la facoltà di ricevere la predetta Chiesa di San Giovanni e di costruire ed edificare tutte le cose a ciò necessarie, come si dice innanzi, con i cespiti e a spese dei predetti Vescovo e Capitolo.

Noi infatti, se avverrà che per mezzo tuo in forza della presente si realizzi la donazione e la licenza dei Minori, agli stessi Frati che non ancora dimorano pro tempore nella Chiesa di San Giovanni e alla detta casa erigenda permettiamo, a tenore della presente, che possano usufruire e godere alla maniera precedente di tutti e singoli i privilegi, le esenzioni, le liberalità, gli indulti e le grazie concessi dalla Sede Apostolica alle altre case e Frati del predetto Ordine e altrimenti generalmente concessi e dei quali nella detta altra casa i detti frati godettero e furono in possesso, *respingendo* i contraddittori di qualsiasi genere e i ribelli, anche gli stessi frati, con la censura ecclesiastica e altri rimedi del diritto, non tenendo conto dell'appello; o quand'anche agli stessi Frati e a qualsiasi altro consta che, o in comune, o separatamente, esista un indulto da parte della Sede Apostolica, che non si può interdire, sospendere o eliminare per mezzo di lettere apostoliche, che non fanno menzione piena ed espressa, e "da parola a parola", di tale indulto; *nonostante le lettere* inviate per permutare la Chiesa e la casa dei Frati predetti emanate di recente dal nostro predecessore *Martino V* di felice memoria, *le quali* per cause certe ed impedimenti occorsi *non furono affatto eseguite*, e quella prescrizione del nostro predecessore Papa Bonifazio VIII, con cui proibì che qualsiasi mendicante accetti ex novo nella città di Castro Villa, o in qualsiasi parte, case o luoghi da abitare o presuma di cambiare quelli ricevuti, senza espressa licenza della detta Sede, che fa piena ed espressa menzione sulla proibizione dei Minori, e che nessuno fuori della sua città e diocesi, se non in determinati casi eccettuati, anche in questi casi, andasse errando per stabilirsi fuori di una sola diocesi stabilita, al di là del confine della

stessa; e i giudici deputati dalla Sede suddetta non presumano, contro qualsiasi cosa predetta, sia di affidare ad altri ed altri le loro veci, sia di trarre alcuni fuori da una sola diocesi stabilita al di là del loro confine; e nonostante altre Costituzioni Apostoliche e privilegi, esenzioni, lettere e concessioni fatte all'Ordine, alla casa, ai predetti frati in specie o in genere, concessi forse anche più di due volte e da concedersi in avvenire, anche se di tutte quelle loro norme i richiedenti dovrebbero fare speciale menzione "da parola a parola", e non per clausole generali; e con ciò vogliamo che queste cose in nessun modo giovino a questo scopo ai detti Frati, e che se sono contenute in quei documenti i quali, se non ci fosse la speciale ed espressa menzione "da parola a parola" e sotto certi modo e forma, non potrebbero affatto essere derogate; confermati gli statuti e le consuetudini di detto Ordine con il giuramento e la conferma apostolica e con qualsiasi altra conferma, e nonostante tutte le altre cose contrarie di qualsiasi genere, fatto però sempre *salvo il diritto dell'Ordinario* del luogo e della *Chiesa parrocchiale* e di qualsiasi altro.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 24 Settembre dell'anno 1455 dall'Incarnazione del Signore, primo del Nostro Pontificato.

h. m.

b. n.

distus et Deneabili fratri. Epo. Troian Salus
 Roman pontifex sancti petri celestis Regni claviger
 successor et ihu xpi durimus in dub, omni ecc^{ca} p^{ra} a^{ra}
 Eps qualitates ecc^{ca} dⁿⁱ ecc^{ca} a^{ra} locor^{um} omni respiciens de
 potatis plen^{ne} sibi tradita ecc^{ca} Cathedralis domos et loca
 queq^{ue} transseori, et in locis magis, accomodis collocari,
 et mutari mandat, put t^{em}po^{re} et ecc^{ca} qualitate pensata
 id q^{ui}spiat in dno salubriter expedire. Ex h^{ic} siquidem
 nobis nup^{er} p^{ar}te carissimi in xpo filij n^{ost}ri Alfonsi
 Regis Aragonum Illustris et venerabilis fr^{at}ris n^{ost}ri Jacobi
 Epi et d^{omi}ni filio^{rum} Capti Asculan^{um} peti q^{ui} tenebat
 q^{ui} postq^{uam} dudum Civitas Asculan^{um} p^{er} magna illius
 parte et tremotu id causante adeo, et talis subuersa
 et destructa fuerat q^{ui} Civis et habitatores illius tunc
 formidantes similem motu itoz evadere posse q^{ui} pulsi
 fuerat in alio loco edificare et dicta p^{ro}ce Civita
 tem in qua Cath^{edra} ecc^{ca} remansit penit^{er} et omio
 relinqueret et succ^{es}se nona Civ^{itas} Asculan^{um} in quodam
 vicino monte p^{er} mediu^m archie^pisc^{opi} n^{ost}ri curia a Cathedrali
 ecc^{ca} distante in qua ecc^{ca} dom^{us} ordinis frat^{er}um minor^{um}
 in platea p^{ri}nc^{ip}ali^{ter} d^{omi}ni Civitatis ea situta existit con
 stituta et edificata. Et quia p^{re}dicta Cathedralis
 ecc^{ca} extra dicta nova Civitate sita que in suis edificis
 et structis pulchra et decora fuerat si p^{er} hostes t^{em}p^{or}e
 guerraz capta et occupata fuisset noⁿ modicu^m detri
 mentu^m ymo magis p^{er}iculi ip^si nove Civitati potuisset
 afferre dicta Cath^{edra} ecc^{ca} p^{er} modato quondam Nobilio
 viri Sabachis de Baurio de vestime^{nt}is t^{em}p^{or}e d^{omi}ni Bonif^{acii}
 uolens d^{omi}no p^{er}iculis obviare adeo et talis demolitio
 extitit q^{ui} in neutra p^{ar}te Civ^{itatis} aliqua Cath^{edra} m^{er}ita
 remansit in d^{omi}ni cultu^m noⁿ modicu^m detrim^{en}tum. Cum
 aut^{em} sicut ead^{em} petito subm^{er}gebat si ecc^{ca} dom^{us} do^{mi}ni
 f^{ra}nc^{is} in Cath^{edra} ar^{ch}iep^{iscop}al^{is} habitationes ad tenementos et
 p^{ro}curas suis in palat^{io} Ep^{iscop}ali erigerent ac d^{omi}na
 et habitationes p^{ri}mo p^{re}dicto Jacobo Ep^{iscop}o suisq^{ue} succ^{es}so^{rum}
 p^{re}terea cap^{it}ul^o Ep^{iscop}is Asculan^{um} p^{er} nos concederent et
 secularis sine cura ecc^{ca} sancti Johannis in tra
 menia d^{omi}ni nove Civitatis sita que alias ecc^{ca}

p magna illis
p. 10.



Abbatibus & monialibus ordinis sancti benedicti per Episcopum Asulanum
per casum huiusmodi processa sunt et in qua ad prius nulla
monialis cessat resultat ad collegium Episcopi Asulanum propter
existentis casu vacatois eiusdem occurrente p[ro]tuncus
ad illas domibus & alijs q[ui]bus & p[ro]prietatibus suis domo
sciatibus per usum & h[ab]itatione p[ro]prietatis eor[um]dem sciatibus
affragantur et tunc g[er]untur Episcopus & capitulum p[ro]fate
ip[s]is sciatibus q[ui] pauca m[en]suras tres aut quatuor
mundo sunt: refectorium dormitorium aliq[ue] necessaria
officina suis sumptibus & expensis apud ipsam ecc[lesi]am
sancti iohannis edificari facere vellet idq[ue] in decore
et venustate d[omi]ne civitatis ac divini cultus augmentum
novo civium & p[ro]p[ri]etate nove civitatis ac Episcopi Asulanus
non modicum comoditate refugerent q[ui] ad p[ro]fate
erigenda cath[ed]ra[m] m[en]sura[m] ministerio xpi venustate
et numero polletet ac varijs honoris titulis insignire
in oculis omnium decore & pulchritudine conspiceretur
Cum non parvo devotois augmento / Quare pro
parte Regis Episcopi & Capituli p[ro]fate nobis sunt
h[ab]ite supp[lic]it[er] quatenus ad laudem & gloriam altissimi
ac totius curie celestis fratres p[ro]fatos ad bono
edificat mobilibus, ornamentis ecclesiasticis parametris
liberis & alijs ad divinum cultum p[ro]tuncibus & necessarijs
nomine corp[or]is p[ro]prietatis p[ro]fatis exemptionibus immu-
nitatibus et libertatibus p[ro]fatis ordine p[ro]fate meatus
domo p[ro]p[ri]etate ad d[omi]na[m] ortiam sancti iohannis transferre
eademq[ue] ecc[lesi]am s[an]cti iohannis ipsiq[ue] domos & h[ab]itationes
ortos ortalia & alia officina p[ro]p[ri]etatis sciatibus
usu & h[ab]itatione p[ro]p[ri]etatis q[ui] ad & donare ip[s]is
sciatibus via & singula iuxta more[m] & regula[m]
alijs domos ad ordines construend[as] & edificand[as]
illaz recipiend[as] inno[m] p[ro]fate ortiam in platea p[ro]fate
qua[m] & p[ro]fate ad sciatibus inhabitat sub vocabulo &
honore beate marie virginis et s[an]cti leonis Episcopi
et confessoris sub quo d[omi]na[m] alia cath[ed]ra[m] ortiam

fundata erat vicaria domibus et alijs p[ro]prietatib[us] p[re]dictis
 etiam cum numero Canoniarum et p[re]dictis ac dignis
 officiorum Capellanorum be[n]eficiorum et personarum in p[re]fata cath[ed]ra
 ecc[lesi]e h[ab]ere deputatorum cu[m] omnib[us] iurib[us] i[n] d[ic]tionib[us]
 p[re]rogatis honorib[us] dignitatib[us] p[re]dictis officiorum Capellanorum
 et beneficiorum n[on]o p[re]dictis et q[ui]s[que] redditib[us] p[re]dictis
 et oblationib[us] vniuersis ac alijs insignib[us] cath[ed]ra
 ecc[lesi]e facientib[us] et denotantib[us] et q[ui]s[que] ac illi domos
 et habitatores cu[m] omnib[us] orationib[us] et alijs omnib[us] officiorum
 p[ro] pallano Ep[iscop]ali ac p[ro] usu et habitac[i]o[n]e p[ro]petuo
 p[re]fati et p[ro]p[ri]e existens Ep[iscop]o Asulan[is] p[re]dicto donare et
 appropriare et applicare et alias in p[re]missis p[ro]p[ri]o
 opore p[ro]uide[re] debentur ap[ud] dignitatem, Nos p[ro]p[ri]o
 de p[re]missis p[re]dicta notitia n[on] habentes p[re]fatis Ep[iscop]o et
 cap[itu]lo p[re]dicto supp[er] meliora frat[er]nitat[is] tue, cu[m] sicut
 fecit Ep[iscop]o et cap[itu]lo p[re]fatis asserunt in cruce et dicit
 Asulan[is] extra ecc[lesi]am Asulan[is] copia iurisdictionis
 nec aliquis in dignitate p[re]dicta in hac parte scilicet
 fore non reperit p[er] ap[ud] scripta madam quatenus
 notans frat[er]nitate[m] p[re]dictam et alijs qui fuerunt evocati
 de p[re]missis omnib[us] et singulis articulis p[re]dictis
 vniuersis alijs n[on] te diligent[er] informes et si
 p[er] informatione[m] h[ab]uerit nobis exposita p[re]dicta rep[er]it
 perens fore p[er] te vel aliud seu alios assignata
 prius eisdem frat[er]nitate[m] dicta ecc[lesi]e sancti Johanne cu[m]
 p[re]dictis suis ac constructis domo refectorio dormitorio
 campana campana et alijs officinis p[ro]pe eandem
 ecc[lesi]am cu[m] octo sumptib[us] et expensis Ep[iscop]o et cap[itu]lo p[re]dicto
 iuxta more[m] f[or]m[am] d[ic]ti ordinis loco de m[er]ito qua[m] ip[s]i f[or]m[am]
 inhabitat ac translati eisdem frat[er]nitate[m] cu[m] bonis mobilib[us]
 libris calib[us] et ornamentis ecc[lesi]e omnib[us] et alijs utensilib[us]
 daturat ordinem f[or]m[am] anno[m] in ecc[lesi]a p[re]dicta ut p[re]fati h[ab]ita
 sup[er]p[ro]p[ri]o, eandem in cath[ed]ra ecc[lesi]e cu[m] n[on]o cap[itu]lo
 lano et beneficiario ac personarum n[on]o dignis officiorum et
 p[re]dictis Capellanorum et beneficiorum in p[re]fata alia

1. tuncy/0/



cc lxxij

absq[ue] dicte sedis Luce[n]tia: sp[ati]o faciente plena & exp[re]ssa
 de prohibicione h[uius]m[od]i m[er]itionem, et neq[ue] extra suam
 civitatem & dioc[esim] nisi in certis exceptis casib[us] et in
 illis ultra unam dioc[esim] a fine sue dioc[esim] ad iudiciu[m]
 evocet[ur], seu ne iudices a sede deputati p[er]da aliquem
 extra civitate[m] & dioc[esim] in quib[us] deputati fuerint q[ui]a
 quoc[un]q[ue] p[re]ced[er]e seu alio ut alio iure suas commite
 aut aliquos ultra unam dioc[esim] a fine dioc[esim] eor[um]dem
 tractat p[ro]ferat et alio ap[er]to q[ui]a ac p[ri]vilegio exemp
 tione & gressib[us] ordini domini p[ro]ferat fecerit p[ro]ferat
 in spe ut iugiter ead[em] sup[er] h[uius]m[od]i forsa gressio ut impo
 sita g[ra]ndis ma[gn]a si d[icitur] illis eor[um]dem totis tenore
 de verbo ad verbu[m] & no[n] p[er] g[ra]m[mat]ic[as] clausulas p[ro]hibito
 h[uius]m[od]i esset m[er]ito sp[ati]o que d[icitur] fact[is] que ad hoc
 volumus nullatenus suffragari, q[ui]a si in illis g[ra]nt
 p[er] ea nisi d[icitur] verbo ad verbu[m] sp[ati]o & exp[re]ssa m[er]ito
 fuerit et sub[er]ito no[n] & forma derogari nequaqua[m]
 possit, n[on]o statuto & g[ra]m[mat]ic[is] iure q[ui]a ap[er]to ut quoc[un]q[ue]
 p[ro]ferat alia: roboratio ead[em] g[ra]m[mat]ic[is] quib[us]lib[et]
 iure tam[en] ordinari loci ac p[ar]te no[n] d[icitur] & m[er]ito
 alius semp[er] saluo d[icitur] Rom[ae] apud Sancti Petri
 Anno Incar[nis] d[omi]ni millesimo quadringentesimo quarto /
 octavo kal[endas] octobris Anno d[omi]ni .m. cccc. lxxij.
 Pontificatus: /

Intra ordinis

h. Masheim
do & Callio

P. Abstinent[er] dilecto filio Magistro Jacobo de Anagnino
 utriusq[ue] iuris doctori can[on]ico Bononie h[ab]ere ap[er]to
 familiar[em] no[n] d[omi]ni salutem & h[ab]ere sua vite ac mo[r]is
 honestas aliq[ui]s laudat p[ro]pter d[omi]ni d[omi]ni quib[us]
 p[ro]fona tua fide digno[r]u[m] testimonio iurare p[ro]cipimus nos
 induimus ut te sp[ati]o favo[r]ab[ile] & g[ra]m[mat]ic[is] p[ro]ferat
 cum itaq[ue] officium Scriptorie h[ab]ere ap[er]to h[ab]ere
 resignatione dilecti filii Simonetti Cousini olim cap[er]at
 h[ab]ere Scriptoris & illo quod tu obtinebat p[ro] dilecto / spectat p[er]
 filiu[m] Leonardu[m] & vernat[us] Curie Romane d[omi]ni d[omi]ni



Eventi e persone che prepararono e realizzarono il trasferimento della Cattedrale di Ascoli Satriano dalla Chiesa di S. Maria del Principio a quella dei Frati Minori Conventuali della stessa città in data 24 settembre 1455.

I) BOLLA di MARTINO V, 28 agosto 1426.

a) I Personaggi furono il Papa stesso e il Vescovo Giacomo con il suo Capitolo, il Clero, il popolo Ascolano

Martino V, Oddone Colonna, nacque a Gennazzano nel 1368, venne creato Nunzio Apostolico da Bonifacio IX e Cardinale da Innocenzo VIII. Fu eletto Papa l'11 novembre 1417 durante il Concilio di Costanza, che mise fine allo *Scisma d'Occidente*, dopo l'abdicazione di Gregorio XII e la deposizione di Giovanni XXIII e dell'antipapa Benedetto XIII.

Tornata la pace nella Chiesa, egli si diede alla riforma del Clero.

Ritornato in Italia sostò a Firenze (1419) e recatosi a Roma (1420) si dedicò alla riforma del Clero, riordinò lo Stato Pontificio, frenò efficacemente il brigantaggio e compresse le eresie dei Fraticelli e degli Ussiti. Radunò il Concilio di Basilea nel 1423. Morì nel 1431

Giacomo, Primicerio di S. Pietro, fu nominato Vescovo di Ascoli il 1° giugno 1419 dal Papa Martino V, ed esercitò il suo ministero Episcopale per ben 39 anni. Uomo di grande virtù riuscì a far trasferire la sede della Cattedrale di Ascoli nella chiesa dei Minori Conventuali, dopo ben 29 anni di intensa pacifica lotta, come più avanti vedremo.

Il Capitolo Cattedrale affiancava il Vescovo nel governo della diocesi, non solo, ma era il *depositario della cura abituale delle anime nella Parrocchia della Cattedrale*, mentre la *cura attuale* era affidata. *all'Arciprete, quale Vicario Perpetuo e terza Dignità* del Capitolo stesso, che lo aiutava con le confessioni, l'assistenza agli ammalati, la celebrazione delle Messe d'orario, la catechesi, la sacra predicazione e tutte le altre attività pastorali. Si spiega perciò l'interesse del Capitolo (e del suo Arciprete) a che la Cattedrale venisse trasferita in luogo più accessibile al popolo, per poterlo meglio servire spiritualmente, perché quello era lo scopo precipuo dell'essere Capitolo: a *fianco del Vescovo e intorno al suo Arciprete per il maggior bene delle anime*.

Il popolo Ascolano era il principale beneficiario della concessione pontificia.

b) Gli eventi determinanti furono: il **terremoto** che rase al suolo la città di Ascoli costruita sul Frontino, al tempo del Vescovo Pascarello, eletto nel 1397, **le continue e aspre guerre**, che incombevano in tutto il regno della Sicilia e dalle quali i cittadini di Ascoli non potevano efficacemente difendersi nella primitiva città, e, principalmente, la **difficoltà** di accedere da parte dei fedeli alla Chiesa Cattedrale, che era anche Parrocchiale, molto distante dalla nuova città, dove essi si erano trasferiti in massa.

Gli stessi Capitolari e Sacerdoti tutti, praticamente impediti di accedere alla Cattedrale, che pure era rimasta miracolosamente in piedi nonostante il terremoto, si radunavano in *case private* per la recita delle Ore Canoniche, la celebrazione della Messa e gli altri esercizi di culto, mentre i cittadini andavano più numerosi a compiere i loro doveri di culto nella Chiesa dei Minori Conventuali, situata sulla piazza principale, nel cuore della città.

Stando così le cose il Vescovo Giacomo inviò una supplica al Papa Martino V, affinché si degnasse di trasferire la Chiesa Cattedrale in quella dei Minori Conventuali, ai quali si sarebbe data in cambio l'antica Cattedrale.

Il Papa accettò la proposta e con Breve Apostolico firmato a Genzano, diocesi di Palestrina, in data 28 agosto 1426, incaricò il Vescovo di Lucera, affinché in forza dei poteri conferitigli dalla Sede Apostolica, portasse a compimento la permuta.

Mancata esecuzione della bolla.

Purtroppo il breve di Martino V rimase lettera morta, per ragioni che non conosciamo con certezza. La Bolla di Papa Callisto III, 29 anni più tardi, accennando al documento di Martino V recita: "nonostante le lettere inviate .. dal nostro predecessore Martino V...le quali per cause certe e impedimenti occorsi non furono affatto eseguite". Dunque ci furono degli intoppi forse di natura giuridica, ma possiamo supporre che i Frati trovassero molta difficoltà di accettare il trasferimento in una Chiesa ormai fuori mano e di difficile accesso, oltre al fatto che essi per la loro vita comunitaria avrebbero avuto bisogno di una casa adatta, che al momento non c'era, anche se nel documento pontificio si assicurava che essa sarebbe stata costruita, con tutte le pertinenze adatte e gli ambienti di lavoro, a spese del Capitolo.

II) BOLLA di CALISTO III, 24 settembre 1455.

a) **I Personaggi** sono il Papa Callisto III, il Re Alfonso d'Aragona, il Vescovo con il Capitolo di Ascoli.

Callisto III, fu Papa per un solo triennio, dall'8 aprile 1455 al 6 agosto 1458. Nacque dalla potente famiglia Borgia a Valenza (Spagna), dove poi divenne Arcivescovo.

Era un valente giurista. Eletto Papa, fu indifferente alla corrente letteraria della *Rinascenza Cattolica* (che era ascisa sulla Cattedra Pontificia col suo predecessore Niccolò V), ma, seguendo l'esempio degli altri Papi del Rinascimento (1446-77), fu strenuo difensore della *Cristianità* contro l'*Islam*.

Il suo voto era "fare tutto il possibile e sacrificare tutto, anche la mia vita, per riconquistare Costantinopoli e liberare i Cristiani Orientali e Gerusalemme" Promosse molto la guerra contro i Turchi, e a tale scopo vendette tutto quello che aveva, privandosi anche del servizio da tavola in argento e della mitra. Inviò legati ai Principi cristiani per invitarli a una lega e incaricò S. Giovanni da Capestrano di predicare la nuova Crociata. Questo suo zelo fu coronato da tre vittorie dei Cristiani: quella della flotta da lui fatta allestire, e quelle di Belgrado (G.Hunyadi, 1456) e dell' Albania (Giorgio Scanderberg 1457)

Fece rivedere il processo di Giovanna d'Arco, al termine del quale permise le espiasioni che furono fatte a Roma sul sepolcro di lei. Compose l'Ufficio della *Trasfigurazione*.

Non esente dalla piaga del nepotismo, protesse il figlio di sua sorella, Rodrigo Llenzol, che poi sarebbe divenuto Papa Alessandro VI.

Alfonso V d'Aragona, detto *il Magnifico*, figlio e successore di Ferdinando I, fu Re d'Aragona, Sicilia e Sardegna nel 1416, e come figlio adottivo di Giovanna II conquistò anche il Regno Napoletano, dopo diuturna lotta contro gli Angioini. Estese la sua influenza politica sia in Italia che in Africa e nei paesi Balcanici. In Albania, per impulso del Papa Callisto III, sostenne l'eroe nazionale Scanderberg contro i Turchi.

Giacomo, Vescovo di Ascoli Satriano e Ortona, con il suo Capitolo, per la seconda volta fu il principale proponente del trasferimento.

b) Cause determinanti.

L'anziano, ma intrepido, Vescovo Giacomo dopo il primo insuccesso non si rassegnò, e, trascorsi altri 29 lunghi anni, durante i quali si parlò e si trattò tra lui e i Religiosi, e di concerto si stabilirono delle condizioni abbastanza equilibrate e accettabili, rivolse una nuova supplica alla Santa Sede, molto fiducioso di farcela questa volta, per gli stessi motivi evidenziati nel documento di Martino V, e che si riassumono tutti nella pratica impossibilità di accesso alla Cattedrale sul Frontino sia da parte del Clero che dei fedeli.

1) La richiesta era suffragata dall'assioma: <lex suprema salus animarum>, *legge suprema è la salvezza delle anime*; ed era proprio questo che metteva in evidenza il Vescovo. Infatti trasferendo la Cattedrale nella chiesa dei Frati, i fedeli avrebbero potuto più agevolmente frequentare la Messa, ricevere i Sacramenti, partecipare alle prediche, alle novene e a tutte le altre manifestazioni della vita parrocchiale, perché -affermeva- la Cattedrale di Ascoli "è anche Chiesa Parrocchiale".

2) I Frati sarebbero andati non più nella chiesa <extra moenia> di S. Maria del Principio, ma in quella di S. Giovanni, nelle mura della città, con annesso Convento e locali di lavoro, da preparare a complete spese del Vescovo e del Capitolo.

3) Con abile mossa diplomatica l'anziano Vescovo coinvolse nella supplica lo stesso Re Alfonso V d'Aragona, al quale il Papa non avrebbe opposto un rifiuto, perché il re era Spagnolo come lui e, secondo il suo desiderio, seriamente dedito alla guerra per il trionfo della Cristianità contro l'Islam.

4) Il Vescovo, con il suo Clero, non era insensibile alle richieste esplicite e mute di ogni ceto di persone, che aspettavano con grande ansia il trasloco della Cattedrale; il motivo principale non era quindi solo la comodità di accesso da parte dei Ministri della Chiesa, ma anche da parte di tutto il popolo, in primo luogo degli anziani, dei malati e dei fanciulli da catechizzare e formare alla vita cristiana.

c) Concessione della grazia.

Callisto III alla sue molte benemeritenze aggiunse anche quella di aver permesso agli Ascolani di avere una Cattedrale bella, efficiente, facile da raggiungere, per cui essi gli saranno grati per i secoli avvenire.

Volendo egli seriamente concedere la grazia, cercò di eliminare preventivamente tutti gli impedimenti e i cavilli che vi si potevano opporre.

Pertanto, dopo aver ben studiata la questione ed essersi convinto della necessità di un provvedimento che mirava al maggior incremento del culto divino, con la meticolosità di un consumato giurista:

1) assegnò ai Frati Minori la Chiesa di San Giovanni -che, essendo senza *cura d'anime*, permetteva loro di dedicarsi maggiormente alla preghiera e allo studio-, con annessa casa, fornita di dormitorio, refettorio e ambienti di lavoro (da approntarsi a spese del Vescovo e del Capitolo) con relativi giardini ed orti;

2) trasferì nella Chiesa dei Frati, situata sulla pubblica piazza di Ascoli, la Cattedrale sotto il titolo originario della *Beata Vergine Maria e di San Leone Vescovo Confessore*, col Capitolo e tutti suoi diritti e privilegi, e assegnò ai Vescovi pro tempore di Ascoli la casa dei Frati, da servire in perpetuo come Episcopio;

3) affermò con vigore di respingere ogni oppositore, anche se Frate, e, ad evitare ogni appiglio giuridico che potesse invalidare la sua decisione, aggiunse di non tener conto né della Bolla di Martino V, né del decreto di Bonifacio VIII;

4) diede al Vescovo di Troia il mandato di eseguire la Bolla, dopo aver fatto le debite ricerche sulla verità delle cose esposte, inviandone la relazione alla Sede Apostolica.

Dato il tono della bolla che non ammetteva eccezioni di sorta, al Vescovo di Troia la esegui fedelmente e i destinatari l' accettarono docilmente in atto di obbedienza al Vicario di Cristo. Ciò che avvenne con "grande onore del donatore", cioè dell'Ordine dei Frati Minori (non parvo augmento donatoris) , e "immenso vantaggio spirituale dei fedeli, del Clero e del Vescovo", che vide avverato il suo sogno di Pastore, e dopo 39 anni di Episcopato vissuti con ammirevole virtù (laudabili virtute) morì 3 anni dopo, e venne sepolto nella nuova Cattedrale.

Don Antonio Silba

BIBLIOGRAFIA

Marx G., *Manuale du StoriaEcclesiastica*, Firenze 1938, pagg. 398 ss.

Classica Enciclopedia Universale, Roma 1978, pagg. 117, 648, 1515.

Dizionario Ecclesiastico Illustrato, Milano 1925, pagg. 266, 810.

Todisco Grande Leonardo, *Memoria Asculi Antiqua*, Napoli 1853, pagg. 136, 145.

Ughello Ferdinando, *Italia Sacra*, Tomus VIII, pagg. 230-234.

Leoncavallo Giacomo, in *Enciclopedia dell'Ecclesiastico*, Napoli 1845, Tomo IV, pag. 34